

da me svolte il 30 giugno 1997 ed il 24 maggio 1999, allorché la Camera dei deputati iniziò la discussione di questo provvedimento in prima ed in terza lettura. Il provvedimento, che, come dicevo, ha grande importanza, si inserisce nell'ambito della riforma strutturale del modello di giustizia penale su cui il nostro Parlamento sta lavorando da tre anni ed è un tassello necessario per cercare di introdurre nel nostro paese un circuito penale minore, ossia un circuito nell'ambito del quale vi sia la cognizione di reati di minore importanza, da collegare poi con un circuito penale maggiore, destinato alla cognizione da parte del giudice togato. Tutto ciò si svolge nell'ambito della visione di un diritto penale minimo, cui noi abbiamo dato avvio con un importante provvedimento già approvato, quello sulla depenalizzazione.

Giova ricordare che il provvedimento in esame si articola innanzitutto in una prima parte destinata ad una riforma profonda della legge istitutiva del giudice di pace, giacché è stato nostro intendimento rafforzare la figura di questo giudice, cercando di introdurre una disciplina che consentisse una maggiore professionalizzazione del magistrato onorario. Molto significativo è il testo che andiamo ad approvare per alcune importanti novità che introduce nel rito penale, del tutto nuovo, che si svolgerà davanti al giudice di pace, e per altre importantissime novità che riguardano il sistema sanzionatorio, nell'ambito del quale con questo progetto di legge vengono introdotti principi rivoluzionari, che troveranno uno sviluppo ulteriore — almeno questo ci auguriamo — nella futura legislazione sulla materia.

Le modifiche apportate dal Senato sono tutte di natura formale ovvero di coordinamento. Sono di tale natura le modifiche apportate agli articoli 2, 5, 6, 21, 23 e 26. In quasi tutti gli articoli che ho menzionato il Senato ha inserito la corretta dizione istituzionale del Ministero della giustizia in luogo di quella, storica, di Ministero di grazia e giustizia.

In particolare, la modifica apportata all'articolo 5 è una modifica di coordina-

mento, mentre è di carattere sostanziale, e quindi più importante, quella apportata agli articoli 15 e 27. La modifica all'articolo 15 non è certamente formale e su essa si è svolta una discussione sia al Senato sia presso la Commissione giustizia della Camera. La questione è relativa alla competenza del giudice di pace in maniera penale, cioè all'elencazione dei reati che, in base al provvedimento che ci accingiamo ad approvare, saranno assegnati alla cognizione del giudice onorario. Nell'ambito di questo elenco la Camera aveva escluso le lesioni personali colpose, allorché fossero conseguenza di negligenza professionale. Il Senato è stato di contrario avviso ed ha inserito anche questa tipologia di lesioni in base al presupposto che la loro introduzione sarebbe più coerente con l'intero sistema, perché consentirebbe una più giusta considerazione dei reati di natura dolosa con quelli di natura colposa. La Commissione giustizia della Camera ha accettato questa modificazione anche se non è stata del tutto condivisa dalla sua maggioranza; peraltro, rinviare il provvedimento al Senato solo per questa modifica sarebbe stato inopportuno e non utile al paese. Non sono stati presentati emendamenti ed il lavoro svolto dalla Commissione sul testo trasmesso dal Senato è stato estremamente rapido, visto che le modifiche, come dicevo, sono di scarsissimo rilievo.

Il testo è oggi esaminato, per la sua approvazione, dall'Assemblea della Camera dei deputati e ne auspichiamo una rapidissima approvazione, giacché, come ho detto all'inizio della mia sintetica relazione, si tratta di una riforma strutturale di grandissima importanza.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

**MARIANNA LI CALZI, Sottosegretario di Stato per la giustizia.** Signor Presidente, il disegno di legge che attribuisce competenze penali al giudice di pace torna alla Camera per la definitiva approvazione, dopo la lettura del Senato.

L'attribuzione di competenze penali al giudice di pace rappresenta una svolta

significativa di carattere ordinamentale, sostanziale e processuale. Si è infatti superata la remora che impediva concettualmente di assegnare al giudice di pace, oltre a quelle tradizionali del settore civile, anche le competenze in materia penale. Si è a lungo ritenuto che la competenza penale, per la sua delicatezza e per il suo incidere sul bene primario dei cittadini — la libertà —, anche per i reati cosiddetti minori, potesse essere attribuita solo in funzione vicaria alla magistratura onoraria. Tali non infondate preoccupazioni vengono a cessare se si ha riguardo alla nuova dimensione che assume il giudice di pace.

La delega si accompagna opportunamente alle innovazioni introdotte nel sistema sanzionatorio per i reati attribuiti alla competenza del giudice di pace. Egli infatti può irrogare soltanto pene pecuniarie e, nei casi più gravi, misure alternative alla detenzione. Resta in tal modo intatto il principio in forza del quale soltanto la magistratura togata può infliggere la pena della detenzione ove ne ricorrano i presupposti. Al giudice di pace viene invece lasciato il compito di sgravare l'amministrazione della giustizia dalle devianze minori caratterizzate dalla tenuità del danno e dalla facilità di un riscontro probatorio. In questo senso, l'attribuzione della competenza penale al giudice di pace si inserisce opportunamente nel più generale disegno di riforma del sistema giustizia in nome di una celerità delle decisioni che non sacrifichi le aspettative di tutte le parti processuali.

L'impianto del disegno di legge, come ha già detto il relatore, non è stato significativamente intaccato dalla lettura del Senato, a prescindere dalla modifica introdotta all'articolo 15 sul quale si è svolta un'ulteriore discussione in seno alla Commissione giustizia; in effetti anche il Governo ha manifestato qualche perplessità in merito a tale modifica, anche se in Commissione ha ritenuto di accedere alla stessa, tenuto conto che una interpretazione sistematica dell'intero articolo 15, con riferimento al terzo comma e, in particolare, alla lettera c), potrebbe com-

pensare l'espressa previsione fatta dal Senato in materia di lesioni susseguenti a violazione della legge sul lavoro.

A parte questo dubbio interpretativo, che può comunque essere eliminato con una interpretazione sistematica, il Governo si augura una sollecita approvazione di questo provvedimento di legge per il concreto avvio del cosiddetto pacchetto giustizia nel suo complesso e in particolare per l'effettiva entrata in vigore del giudice unico.

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole Borrometi. Ne ha facoltà.

**ANTONIO BORROMETI.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, il merito del provvedimento al nostro esame è stato affrontato in occasione della sua precedente lettura alla Camera e quindi non ripeterò quanto già detto nell'intervento svolto in quella sede.

Si tratta di un provvedimento che ha un suo rilievo all'interno del complessivo disegno riformatore della giustizia, poiché rappresenta uno dei tasselli necessari per l'entrata in vigore del giudice unico di primo grado in campo penale.

Concordo con le valutazioni fatte poc'anzi dal relatore in ordine alla visione di un diritto penale minimo che poi ha portato la maggioranza e il Governo ad adottare provvedimenti importanti come quello della depenalizzazione, all'interno del quale si iscrive anche la normativa in esame.

Noi vogliamo quindi affrontare ed approvare velocemente questo provvedimento e non mi pare del resto che il Senato abbia introdotto rilevanti modifiche, ad eccezione di quella richiamata poc'anzi dallo stesso rappresentante del Governo in ordine all'articolo 15 e sulla quale mi soffermerò seppure brevemente.

Tale articolo stabilisce di attribuire al giudice di pace la competenza anche per le lesioni personali colpose derivanti da colpa professionale, dalla violazione delle norme « preventoriali », nei casi di malattia di durata inferiore a venti giorni. Ritengo assolutamente non condivisibile

questa modifica poiché la competenza per le lesioni colpose connesse alla colpa professionale anche per ragioni sistematiche, a mio avviso, non può non essere attribuita per intero al giudice ordinario. Oltre tutto la norma, nella nuova previsione introdotta dal Senato, confligge, a nostro avviso, con il terzo comma dell'articolo 15 laddove al giudice di pace sono attribuiti reati per i quali non sussistono particolari difficoltà interpretative o non ricorre la necessità di procedere ad indagini o a valutazioni complesse in fatto o in diritto.

È del tutto evidente che la colpa professionale, così come quella derivante dalla violazione delle norme «preventoriali», comporta inevitabilmente una valutazione certamente non semplice né agevole ed anzi sicuramente molto complessa al di là della durata della malattia conseguente. La modifica del Senato si pone però anche in contrasto con la previsione contenuta nello stesso articolo 15 che, in buona sostanza, comprende due principi che si contraddicono a vicenda. Francamente non mi convince neppure l'ipotesi, ora adombrata dall'onorevole rappresentante del Governo, di un superamento del problema alla luce della lettera c) del terzo comma dell'articolo 15, in base alla quale si dovrebbe affermare che tale competenza non è trasferita al giudice di pace, anche perché *expressis verbis* si dice che al giudice di pace appartiene la competenza per questi reati.

MARIANNA LI CALZI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Le violazioni della legge sul lavoro non sono trasferite al giudice di pace.

ANTONIO BORROMETI. D'altra parte non ritengo accettabile lasciare all'interprete un testo che contenga tali contraddizioni e dubbi: dobbiamo licenziare un testo la cui portata non sia soggetta ad equivoci o a dubbi di questo tipo. Tra l'altro, non vi è neppure omogeneità rispetto alla restante competenza del giudice ordinario (oltre i venti giorni) anche sul terreno della perseguibilità perché la

violazione delle norme «preventoriali» comporta, comunque, la perseguibilità d'ufficio. Non si può dire neanche che la *ratio* sia la perseguibilità a querela e la modifica del Senato risulta di assoluta incomprensibilità anche da questo punto di vista.

Personalmente sarei dunque favorevole al ripristino del testo della Camera, che mi pare molto più convincente, e al rinvio del provvedimento al Senato solo per questa parte. Comprendo, tuttavia, le ragioni di carattere politico che poc'anzi venivano sottolineate dal relatore; se si ritiene che quest'ulteriore passaggio non sia possibile per esigenze temporali, vale a dire per la necessità di non rinviare ulteriormente l'entrata in vigore del giudice unico di primo grado già rinviata al 2 gennaio 2000, non insisteremo sulla richiesta di modifica della norma per questa parte; ribadiamo però che questa previsione presenta aspetti di dubbio, mentre la previsione antecedente, a nostro avviso, era molto più condivisibile. Sottolineo ancora l'esigenza politica di approvare questo testo necessario per l'entrata in vigore del provvedimento cardine della riforma relativo al giudice unico di primo grado e ribadisco che esprimeremo voto favorevole solo per questa ragione.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Marino. Ne ha facoltà.

GIOVANNI MARINO. Signor Presidente, onorevole sottosegretario, per rendersi conto di quello che rappresenta il sistema bicamerale nel nostro paese basta osservare per un momento l'iter parlamentare di questo disegno di legge: alla Camera il suo esame ha avuto inizio il 19 marzo 1998; il Senato l'ha approvato il 17 febbraio 1999 dopo averlo tenuto «in frigorifero» per quasi un anno; è poi tornato alla Camera che lo ha approvato ancora una volta il 17 giugno 1999 (siamo al terzo passaggio); è ritornato al Senato che l'ha approvato il 29 settembre 1999 ed è ora nuovamente alla Camera e siamo al quinto passaggio. Ma che sistema bicamerale è questo? Quali garanzie può assi-

curare al cittadino quando in realtà costituisce, onorevoli colleghi, un serio impedimento allo svolgimento del lavoro parlamentare? Speriamo che la riforma di questo sistema bicamerale si faccia presto e bene, perché altrimenti rischiamo di trovarci sempre dinanzi a situazioni di estrema difficoltà, fino alla paralisi legislativa.

Il testo approvato dal Senato, come è già stato osservato dal relatore, introduce modifiche sostanzialmente marginali, tranne quelle di cui all'articolo 15, che è invece molto importante. Ricordo ai colleghi che la figura del giudice di pace è stata istituita con la legge 21 novembre 1991 e che con l'articolo 1 di quel provvedimento venne prevista anche la competenza penale del giudice di pace, misura questa che destò notevoli perplessità.

Noi eravamo abituati, peraltro, alla figura del giudice conciliatore, il quale di solito era un brav'uomo, una persona perbene, equilibrata o, come si diceva, un notevole del paese, al quale veniva demandato l'incarico di risolvere quelle piccole liti tra cittadini per le quali non vi era certamente bisogno di conoscere il codice civile (la materia penale non era contemplata). Il buon giudice conciliatore non si preoccupava mai di aprire un codice, perché di solito non lo conosceva né era obbligato a conoscerlo. Con la legge istitutiva del giudice di pace, invece, il discorso si è enormemente complicato, perché il giudice di pace deve conoscere il codice civile ed anche quello penale, nonché i codici di procedura penale e civile. Egli quindi deve applicare la legge nel più scrupoloso rispetto di queste regole.

Le prime applicazioni di questa legge hanno destato molto allarme, soprattutto per quanto riguarda il sistema di nomina del giudice di pace. Le prime nomine sono state fatte forse con troppa superficialità, senza tenere conto delle conseguenze alle quali questa superficialità poteva portare. Qualcuno ha parlato di sentenze veramente straordinarie, incredibili, emesse dai giudici di pace. Dinanzi all'incalzare

degli operatori del diritto ed anche della pubblica opinione del mondo giudiziario si è subito pensato ad una revisione della legge istitutiva del giudice di pace, che è appunto quella, già richiamata, del 21 novembre 1991. Questa legge, onorevoli colleghi, è stata profondamente modificata e indubbiamente un certo miglioramento nella selezione delle nomine a giudice di pace si è registrato. Con il provvedimento in esame si disciplinano l'ammissione al tirocinio, il tirocinio stesso e la nomina e vengono specificatamente elencati i requisiti per la nomina. Si regolamentano inoltre i corsi per i giudici di pace (previsione questa molto importante appunto perché il giudice di pace deve aprire il codice, non può ignorarlo), la durata dell'ufficio e la conferma del giudice di pace, nonché le cause di decadenza.

Il Senato, come dicevo, ha apportato alcune modifiche. Prescindiamo da quella relativa alla denominazione del Ministero di grazia e giustizia: la giustizia resta senza grazia e non accadrà niente. Il Ministero, infatti, si chiama ora di giustizia. Peraltro, il cambiamento della terminologia è ricorrente nella nostra legislazione. A questo proposito ricordo, onorevoli colleghi, che il carcere non si chiama più così, ma casa circondariale; ciononostante resta carcere, ma noi lo chiamiamo casa circondariale.

**LUIGI SARACENI.** Si chiama la truffa delle etichette!

**GIOVANNI MARINO.** Sono d'accordo con l'onorevole Saraceni, almeno per quanto riguarda questa particolare osservazione.

La modifica più importante è però quella relativa all'articolo 15, che riguarda proprio la competenza penale. A questo proposito il Governo, se mi si consente, ci ha dato una dimostrazione alquanto strana.

Dal resoconto della seduta della II Commissione (Giustizia) emerge che, a un certo punto, il sottosegretario Marianna Li Calzi, oggi presente in aula e che, peraltro,

ha confermato tale affermazione, ha sostenuto — leggo testualmente — « di non condividere la modifica apportata dal Senato » — è il Governo che parla — « in ordine alla competenza sulle lesioni personali in quanto, per ragioni sistematiche, la competenza relativa alla colpa professionale e agli infortuni sul lavoro deve essere propria del giudice ordinario. Tuttavia, ritiene che per via interpretativa, in considerazione del comma 3, lettera c), si possa affermare che tale competenza non è trasferita al giudice di pace. Pertanto, sottolinea la necessità di approvare in tempi ristretti il provvedimento in esame » ritenendo opportuno, quindi, non modificare il testo.

Signori, siamo al quinto passaggio ed è stata introdotta una modifica, se mi si consente, pericolosa. Infatti, i casi di lesioni personali colpose connesse alla colpa professionale che abbiano determinato una malattia superiore ai venti giorni riguardano situazioni che possono richiedere un esame molto approfondito, che presuppone una profonda conoscenza delle norme penali; voi ritenete che un giudice di pace, con un corso serale possibilmente accelerato, con una preparazione affrettata, seppure con il massimo della buona volontà, possa essere in grado di affrontare un problema come questo? Onorevole Li Calzi, lei che è magistrato sa quanto sia complessa tale materia e come i processi riguardanti tali reati presentino sempre particolari difficoltà per chiunque, anche per il magistrato ordinario, oltre che, naturalmente, per gli avvocati.

Il Governo invita a chiudere gli occhi e ad approvare il provvedimento; perché? Onorevoli colleghi, se andiamo avanti senza particolare fretta, perché dobbiamo subire una modifica che fin da questo momento dichiariamo sbagliata? Perché dobbiamo approvare un provvedimento che, in una sua parte fondamentale, riteniamo errato? Sinceramente, non lo capisco.

Come rilevato poc'anzi, l'articolo 15, comma 3, lettera b), del provvedimento stabilisce che il giudice di pace si può occupare dei reati « per i quali non

sussistono particolari difficoltà interpretative o non ricorre, di regola, la necessità di procedere ad indagini o a valutazioni complesse in fatto o in diritto e per i quali è possibile l'eliminazione delle conseguenze dannose... », eccetera. Ma in quale causa di lesioni personali colpose si può prescindere dalla necessità di ricorrere a particolari accertamenti che richiedono una particolare, specifica, preparazione professionale? Certo, tale previsione non può servire a chiedere l'approvazione del provvedimento perché tanto poi c'è la scappatoia rappresentata dalla lettera b) e, quindi, le cose possono essere comunque sistemate.

Onorevole Li Calzi, mi permetto di far presente che anche il riferimento che ella fa alla lettera c) può riguardare solo le contravvenzioni relative alla materia infortunistica, non le lesioni colpose; dunque, il problema resta.

Onorevoli colleghi, ci troviamo di fronte ad una situazione molto strana: dopo tanti anni dobbiamo necessariamente approvare questo provvedimento perché siamo « all'ultima spiaggia »; ciò non mi convince, lo dico con molta sincerità, e mi lascia profondamente e seriamente perplesso.

Collegli, la nuova figura del giudice di pace, certamente nuova per il nostro ordinamento giuridico, merita molta attenzione; aver voluto attribuire subito al giudice di pace anche una competenza penale per reati, mi si consenta, di una certa importanza, ha rappresentato e rappresenta un grave errore. Mi auguro di sbagliare. Auspico però che l'« esperienza » che viene introdotta con questa legge possa non determinare guasti, soprattutto nell'interesse della collettività e della stessa giustizia!

Mi auguro che il progetto di legge in esame possa determinare una esperienza positiva: ed è con questa speranza, che è molto debole, che concludo il mio intervento.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Saponara. Ne ha facoltà.

MICHELE SAPONARA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor sottosegretario, comprendo la determinazione con la quale il Governo e la maggioranza intendono approvare questo progetto di legge, atteso che esso rappresenta uno dei tasselli che, secondo il programma dei ministri della giustizia che si sono succeduti al Governo, avrebbe dovuto risolvere o contribuire a risolvere la crisi della giustizia.

Si diceva che la crisi della giustizia e la lungaggine dei processi sarebbe stata eliminata con la approvazione di tre provvedimenti importanti: quello sulla depenalizzazione; quello sul giudice unico e quello sul giudice di pace. Tutti questi provvedimenti sono ora all'esame del Parlamento e tutti, ovviamente, creano problemi rilevanti.

Devo dire che noi non eravamo abituati al giudice di pace. Ricordo che nel 1991 si svolse una lunga battaglia quando venne approvato il provvedimento sul giudice di pace: entrò in vigore il giudice di pace civile e si parlò anche del giudice di pace penale. Vi era, però, una remora, delle forti perplessità a che entrasse in vigore il giudice di pace penale; perplessità che vennero espresse sia dall'avvocatura sia dalla magistratura (un po' da tutti!), perché non sembrava giusto affidare quel ruolo di giudici di pace a persone che non avevano una competenza specifica, che non avevano il cosiddetto « alone del magistrato »: noi, infatti, eravamo abituati al magistrato togato! Vorrei ricordare che abbiamo richiesto da tempo — non solo noi — l'aumento degli organici; non so perché l'associazione nazionale dei magistrati si sia sempre opposta a tale misura: si dice che lo abbia fatto per motivi di potere.

Si è detto di dare a taluni cittadini, in possesso di una certa qualifica, il potere di giudicare. Sottolineo che questo è un potere importante, che fa paura e che incide sulla vita delle persone. Fino a quando esso va ad incidere sulla vita economica e sul patrimonio delle persone, va bene, ma quando inizia ad incidere sulla libertà delle stesse il discorso diventa

più tragico. Al giudice di pace viene attribuita la conoscenza di reati che abbiano uno spessore inferiore, laddove tutti coloro che hanno a che fare con il mondo della giustizia sanno che vi sono fatti ritenuti minori che incidono sulla vita e sulla libertà delle persone, sulla vita di relazione e sulla loro psicologia. Questa è la ragione per la quale, da una parte, diciamo « sì » al giudice di pace e, dall'altra parte, aggiungiamo che la legge applicativa del giudice di pace in sede penale deve essere la migliore possibile e deve andare incontro alle esigenze poc'anzi rappresentate; invece, così non è! La prova che così non è ci viene proprio dal « calvario » che ha caratterizzato questa legge, che ha dovuto impegnare per ben quattro volte — due volte la Camera e due volte il Senato — il Parlamento; ed oggi siamo ancora qui a discutere su di essa!

Non è una discussione che facciamo noi. Non sono obiezioni che fa l'opposizione. Sono osservazioni che sono venute dal Governo, da colleghi validissimi della maggioranza i quali dicono che questa legge (mi riferisco all'articolo 15) non risponde assolutamente alla *ratio*, ai criteri informativi della legge sul giudice di pace. Mi riferisco alla colpa professionale. Tutti noi sappiamo che per accertare la colpa professionale si richiedono delle competenze specifiche. Il giudice di sua iniziativa, pur con il più ampio bagaglio di esperienze possibile, non può determinare se ci sia stata imperizia, negligenza o tutti gli altri elementi che richiede il concetto di colpa. Perché dunque, come diceva il collega Marino, dobbiamo subire una legge che è ritenuta errata da tutti, anche dal Governo?

Ecco perché noi non possiamo votare a favore di questa legge così come sarà specificato meglio nella dichiarazione di voto.

Poiché sappiamo, pensiamo, che la legge comunque sarà approvata, noi ci auguriamo, auspichiamo, che essa possa essere attuata in un contesto ottimale di strutture e di professionalità dei giudici di pace.

Si è parlato finora delle riforme a costo zero, ma le riforme a costo zero non esistono. È pacifico! Dunque, noi controlleremo affinché questa riforma del giudice di pace venga accompagnata da strutture valide, vere, serie, affinché i giudici di pace, che avranno il potere di giudicare reati ritenuti minori, ma che incidono sulla vita dei cittadini, siano reclutati nel modo migliore possibile, affinché ci sia rigore nel reclutamento di questi giudici, affinché essi abbiano capacità e soprattutto siano preparati professionalmente.

Per quanto riguarda i corsi, la legge prevede tante cose «belle» e programmi «bellissimi», però la realtà ci dice cose diverse. Infatti, per quel che è avvenuto con il giudice di pace in sede civile, la realtà ci dice che essi hanno frequentato corsi accelerati (non so se serali o no). Quindi, mi auguro che per il reclutamento e la preparazione del giudice di pace penale (che è dotato di un potere più invasivo della sfera delle persone) si usi maggior rigore.

**PRESIDENTE.** Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

**(Replica del relatore - A.C. 675-D)**

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Bonito.

**FRANCESCO BONITO, Relatore.** Signor Presidente, mi sembra giusta una rapidissima replica alle considerazioni fatte dai colleghi in modo anche abbastanza diffuso.

Voglio ricordare che questa proposta di legge, questo testo normativo, è il frutto di un lavoro che la Commissione giustizia della Camera dei deputati ha sviluppato in termini fortemente collaborativi tra maggioranza ed opposizione, anzi debbo dire che allorché il relatore ha lavorato in sede di prima lettura della Camera ha ricevuto un ausilio — lo ricorda spesso e lo fa anche in questa occasione — importantissimo da parte di valentissimi colleghi

dell'opposizione, tra i quali — mi piace ricordarlo perché è un po' il maestro di tutti noi — Raffaele Marotta. Anche Roberto Manzione, che allora era all'opposizione, collaborò fattivamente in maniera molto propositiva per l'elaborazione di questo testo. Di conseguenza mi suonano abbastanza originali le riserve che qui vengono proposte.

Non mi stupisco peraltro più di tanto perché il processo riformatore della giustizia è stato sempre costellato da fortissime opposizioni, a volte corporative altre volte culturali; raramente, comunque, gli operatori della giustizia, sia gli avvocati sia i magistrati, hanno compreso nell'immediato il valore riformatore di molti interventi. La storia giudiziaria italiana degli ultimi trecento anni è scritta in questo modo. Non mi stupisco, quindi, che anche su un'importante riforma strutturale come quella che ci accingiamo a votare vi siano perplessità, che peraltro non posso condividere.

Riconoscere la competenza penale del giudice di pace è atto di grande coraggio riformatore e, soprattutto, è atto importante e giusto. Non posso condividere le riserve, molto generiche ed un tantino rituali, che sono state avanzate alla professionalità sin qui dimostrata da questo giudice onorario che, voglio ricordarlo, è il magistrato che ha consentito, per la prima volta nella storia giudiziaria del nostro paese, di limitare il peso delle cause penali, che dal 1996 ad oggi hanno fatto registrare una costante diminuzione di oltre il 5 per cento, proprio perché stanno lavorando e sono andati a regime, nell'ambito della giustizia civile, i giudici di pace.

Si è molto discettato, signor Presidente, sull'articolo 15 ed il relatore si è fatto carico di ricordare le risultanze dei lavori in Commissione, dove un po' tutti i gruppi ed i colleghi si sono dichiarati contrari alla modifica introdotta dal Senato. Voglio però sottolineare anche in questa sede che, se il Senato ha proceduto a quella modifica che noi abbiamo fortemente contestato e censurato, ciò è avvenuto perché è stato presentato un emenda-

mento dal gruppo di Forza Italia, caro collega Marotta: ho qui gli interventi dei senatori Centaro e Greco, che ora vi risparmio, con i quali si è sostenuta una difesa ad oltranza di tale modifica, motivata peraltro sul piano ideologico e culturale con l'assunto che la Camera avrebbe adottato una determinata scelta perché indotta da motivazioni demagogiche e populistiche (trattandosi di lesioni conseguenti a colpa professionale e ad incidenti sul lavoro, avremmo compiuto questo tipo di scelta).

Oggi, certamente, non intendiamo tornare indietro, ma voglio ricordare che la scelta del Senato si giustificava nei seguenti termini: s'intendeva evitare che lo stesso fatto materiale, una lesione personale che avesse determinato una malattia di durata non superiore a venti giorni, se commesso dolosamente, fosse punito con le più lievi sanzioni previste per i reati attribuiti al giudice di pace (il nuovo sistema sanzionatorio); se invece conseguente a colpa professionale, che fosse punito con le pene attualmente stabilite dal codice penale, che rimarrebbero quelle applicabili dal giudice ordinario, quindi in modo più severo nonostante il carattere colposo. Questa, quindi, era la motivazione giuridica, superata quella politica ed ideologica.

Con queste precisazioni, concludo la mia replica raccomandando ancora ai colleghi una rapida approvazione del provvedimento, il cui carattere fortemente innovatore e riformatore penso non possa essere messo ragionevolmente in dubbio da parte di alcuno.

**PRESIDENTE.** Prendo atto che il rappresentante del Governo rinuncia alla replica.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

**Discussione del testo unificato dei progetti di legge: Scoca; Nicola Pasetto e Alberto Giorgetti; Anedda; Saraceni; Bonito ed altri; Pisapia; Carmelo Carrara; Anedda ed altri; Maiolo; Maiolo; Ber-**

**selli ed altri; Carmelo Carrara ed altri; Carmelo Carrara ed altri; Pisanu ed altri; Saraceni; Pisapia; Giuliano; Cola ed altri; d'iniziativa del Governo; Pisapia ed altri; Modifiche alle disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e altre modifiche al codice di procedura penale. Modifiche al codice penale e all'ordinamento giudiziario. Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente, di indennità spettanti al giudice di pace e di esercizio della professione forense (approvato dalla Camera e modificato dal Senato) (411-882-1113-1182-1210-1507-1869-1958-1991-1995-2314-2655-2656-3464-3728-4382-4440-4590-4625-bis-4707-B) (ore 18,20).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del testo unificato dei progetti di legge, già approvato dalla Camera e modificato dal Senato, di iniziativa dei deputati Scoca; Nicola Pasetto e Alberto Giorgetti; Anedda; Saraceni; Bonito ed altri; Pisapia; Carmelo Carrara; Anedda ed altri; Maiolo; Maiolo; Berselli ed altri; Carmelo Carrara ed altri; Carmelo Carrara ed altri; Pisanu ed altri; Saraceni; Pisapia; Giuliano; Cola ed altri; d'iniziativa del Governo; d'iniziativa dei deputati Pisapia ed altri; Modifiche alle disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e altre modifiche al codice di procedura penale. Modifiche al codice penale e all'ordinamento giudiziario. Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente, di indennità spettanti al giudice di pace e di esercizio della professione forense.

**(Contingentamento tempi discussione generale - A.C. 411-B)**

**PRESIDENTE.** Comunico che il tempo riservato alla discussione generale è così ripartito:

relatore: 20 minuti;

Governo: 20 minuti;

richiami al regolamento: 20 minuti;

interventi a titolo personale: 1 ora  
(16 minuti per ciascun deputato).

Il tempo a disposizione dei gruppi, pari a 4 ore e 10 minuti, è ripartito nel modo seguente:

Democratici di sinistra-l'Ulivo: 42 minuti;

Forza Italia: 38 minuti;

Alleanza nazionale: 37 minuti;

Popolari e democratici-l'Ulivo: 35 minuti

Lega forza nord per l'indipendenza della Padania: 34 minuti;

Comunista: 32 minuti;

i Democratici-l'Ulivo: 32 minuti.

Il tempo a disposizione del gruppo misto, pari a 50 minuti, è ripartito tra le componenti politiche costituite al suo interno nel modo seguente:

UDEUR: 9 minuti; Verdi: 8 minuti; Rinnovamento italiano popolari d'Europa: 7 minuti; CCD: 7 minuti; Rifondazione comunista: 7 minuti; Socialisti democratici italiani: 4 minuti; Federalisti liberaldemocratici repubblicani: 3 minuti; CDU: 3 minuti; minoranze linguistiche: 2 minuti; Patto Segni-riformatori liberaldemocratici: 2 minuti.

***(Discussione sulle linee generali  
— A.C. 411-B)***

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali delle modifiche introdotte dal Senato.

Avverto che la II Commissione (Giustizia) s'intende autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Carotti, ha facoltà di svolgere la relazione.

PIETRO CAROTTI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, siamo alla terza lettura di un provvedimento che si iscrive molto decorosamente all'interno di un processo riformatore le cui dimensioni potranno avere una organicità solo quando verranno varati i provvedimenti dei quali oggi ci occupiamo. Si tratta di una costellazione che ruota intorno ad una modernizzazione del processo, ad un obiettivo che è stato largamente condiviso anche in termini visibili, vale a dire attraverso le votazioni pressoché all'unanimità sia alla Camera sia al Senato su una serie di provvedimenti con un punto di partenza comune, che è opportuno ricordare in questa sede. Premetto che chi vi parla auspica che il provvedimento all'esame venga approvato rapidamente; tra l'altro, esso è stato ulteriormente emendato, anche se in misura modesta, e quindi si renderà inevitabile un ulteriore passaggio al Senato della Repubblica.

Siamo partiti dalla constatazione che, dopo dieci anni di valutazione del rito accusatorio, dal punto di vista scientifico la situazione si presentava abbastanza confusa, tanto che, se fosse stato indetto un « concorso di idee » per dare una definizione al nuovo tipo di procedimento e di processo costruiti con l'inserimento di quello che, molto enfaticamente, veniva definito il passaggio dall'inquisitorio all'accusatorio, probabilmente avremmo trovato difficoltà difficilmente superabili. Siamo in presenza, infatti, di una commistione di istituti ed anche, in qualche modo, di un'amplificazione dei principi di marcatura inquisitoria che sono rimasti all'interno del meccanismo che alcuni definiscono « ordigno processuale ». Essi, tra l'altro, hanno riscontrato il favore di letture disinvolute di organi giurisdizionali di massimo livello e ciò ha reso inevitabile se non una deriva fallimentare, un momento di grande difficoltà per la tempistica giudiziaria. Essa è arrivata a livelli incomprensibili da parte degli utenti, vale a dire i cittadini ai quali ci rivolgiamo come legislatori.

Nel provvedimento in esame, la parte propriamente civilistica è margi-

nale poiché riguarda aggiornamenti e misure che non hanno la caratteristica della centralità, nel senso che sono riferiti a contenziosi di natura minore, anche se personalmente sono contrario a relegare alcune vicende a « giustizia figlia di un dio minore », perché la giustizia non ha connotazioni aggettivali. In sostanza, quindi, ci troviamo di fronte ad un provvedimento che affronta di petto il nodo processual-penalistico.

Di fronte alle osservazioni su una tempistica ormai inaccettabile, che nasceva da una previsione piuttosto semplice, fatta a ridosso degli anni novanta (con la riforma del nuovo codice di procedura penale del 1987, entrata in vigore nel 1989), ci siamo resi conto che un sistema accusatorio che vede nel dibattimento la sua centralità, che privilegia — come è giusto — un'integrazione di contraddittorio, un momento di formazione della prova proprio della fase nella quale si realizzano gli stessi principi del giusto processo, era possibile in termini di economia processuale soltanto se ed in quanto fosse investita solo una percentuale minima del dibattimento. Esso diveniva un luogo costoso, non in termini economici naturalmente, ma in termini di dispendio di risorse umane, di risorse difensive ed anche giudicanti. Si affermava che i riti alternativi avevano funzionato male e che avevano subito l'aggravante di un'interpretazione vieppiù restrittiva nonché di alcuni atteggiamenti di diniego e di ribellismo intellettuale, da parte degli organi che, invece, erano deputati a far funzionare meccanismi non solo di tipo deflattivo ma che, in qualche modo, rispondessero anche alla diversa dinamica dei reati e del loro accertamento.

Pertanto, abbiamo preso una decisione che riguarda la maggior parte del Parlamento. È sufficiente osservare il frontespizio del provvedimento di cui stiamo discutendo per verificare il numero, oltre che la qualità, naturalmente elevatissima, di coloro che hanno sottoscritto le proposte di legge che hanno contribuito alla

stesura del testo che è stato da me unificato in prima lettura, poi sottoposto al vaglio critico del Senato (che ha apportato alcune modifiche), ulteriormente esaminato dalla Commissione, con qualche aggiustamento — naturalmente, secondo noi migliorativo — e che ora proponiamo all'approvazione dell'Assemblea.

La vicenda nasce da lontano; vi sono state anche prese di posizione della magistratura e degli enti rappresentativi dell'avvocatura con cui sono stati segnalati al legislatore problemi che oggi non possiamo fingere di ignorare, perché non ci siamo trovati ad operare in un terreno vergine — se mi si passa il termine — in cui le cose funzionavano e che noi ora cerchiamo di far funzionare meglio, ma in un terreno in cui le cose non hanno funzionato quasi per niente. Quindi, si ricorreva ai tre metodi usuali — per così dire — di completamento e conclusione dei processi penali: il ricorso alle ricorrenti amnistie, l'estinzione del reato per prescrizione e — per fortuna in maniera meno frequente — la morte del reo, che è l'evento più traumatico e meno auspicabile.

Di fronte ad una situazione di questo tipo, abbiamo dovuto esaminare una serie di provvedimenti — ventidue, se non ricordo male —, i quali logicamente non avevano un contenuto assolutamente omogeneo. Quindi, vi è stato un primo sforzo da parte della Commissione e colgo l'occasione per ringraziare tutti i colleghi per la collaborazione che mi hanno fornito con suggerimenti e critiche, molto spesso preziose, provenienti sia da colleghi della maggioranza che dell'opposizione. Essi hanno richiamato la mia attenzione su alcuni punti incongruenti ed hanno consentito la presentazione di un prodotto che certamente richiederebbe ulteriori aggiustamenti, ma ciò fa parte del mondo scientifico e non del terreno della politica. Infatti, mi rendo ben conto che la risposta più appropriata alle problematiche di cui stiamo parlando sarebbe una riscrittura integrale del codice di procedura penale, con un modello unico di riferimento, in cui non vi siano commistioni, contiguità o,

addirittura, osmosi tra sistema accusatorio e inquisitorio, tanto che tradizionalmente il tasso di accusatorietà che è stato più marcato, anche in chiave di revisione costituzionale, attiene soprattutto alla formazione della prova, che si differenzia in maniera alquanto discutibile, almeno per il suo risultato, rispetto a quello che invece era un portato proprio del sistema inquisitorio.

Non voglio tornare alla discussione generale, perché, come ho detto, siamo alla terza — e credo penultima — lettura, ma è opportuno che la Camera dei deputati sappia che ci troviamo di fronte ad una riforma, che non definirei epocale, come enfaticamente a volte viene descritta nel linguaggio giornalistico, ma che certamente è di portata inusuale: credo sia la più importante in chiave processuale penalistica dall'entrata in vigore del codice del 1989; al riguardo mi pare difficile dissentire.

L'urgenza e l'ineludibilità di tutto ciò sono state sottolineate da tutti i gruppi parlamentari, che hanno inteso votare il provvedimento in maniera ampia, astenendosi su alcuni punti che erano irrinunciabili. Quindi, oggi arriviamo ad una fase che, secondo la valutazione del relatore, ha un indice di irreversibilità, perché stiamo modificando il rito monocratico all'interno della riforma del giudice unico di primo grado che è già legge dello Stato.

Si tratta di una scelta su cui non soltanto il Parlamento ha espresso il suo voto, ma sulla base della quale è stata approvata una legge che addirittura è entrata in vigore in epoca antecedente rispetto alla sua entrata in efficacia, avvenuta il 2 giugno 1999, e con la quale, sulla base della relazione di un membro del Parlamento appartenente all'opposizione, abbiamo deciso di introdurre una razionalizzazione del sistema attraverso la soppressione della duplicazione di organi, collegiali e monocratici — ciò viene ora inserito nuovamente per altra via, ma certamente non in maniera sovrapponibile, come avveniva per il pretore e il tribunale (naturalmente la corte d'assise è un giudice specializzato e, quindi, mi

riferisco alla fase centrale) —, determinando così l'unicità del giudizio di primo grado, che prima si dispiegava invece attraverso organi giudicanti differenziati.

Questo è già legge dello Stato, la parte ordinamentale è già legge dello Stato, è già entrata in vigore per cui non siamo più nelle condizioni di poter decidere nuovamente se sia stato giusto scegliere il giudice unico di primo grado, perché questo è un fatto che appartiene alla storia parlamentare e non alle decisioni politiche che dobbiamo assumere; il vero ed unico problema è quello di verificare, come penso farà quest'Assemblea, se vi siano le condizioni per poter ulteriormente dilazionare l'entrata in vigore di una parte che completa e razionalizza quel segmento dell'ordinamento penale (per quanto attiene al rito monocratico e che viene in qualche modo a sostituire e ad ampliare l'opera svolta proficuamente dai pretori in questi anni di storia repubblicana), che non può non essere approvato se non attraverso un'assunzione di responsabilità politica che segnerebbe, però, il fallimento completo di tutta l'opera riformatrice.

Come ho già detto in più di un'occasione (naturalmente faccio riferimento ad occasioni ufficiali), sono fermamente convinto — e in questo penso di interpretare la volontà del Governo, del mio gruppo parlamentare e della maggioranza — che qualunque speranza extraparlamentare di slittamento dell'entrata in vigore del provvedimento sia legata più all'esperienza del passato che alle prospettive del futuro. Noi non siamo più in condizione di poter sostenere una situazione di ambiguità che, fra l'altro, si è protratta per troppo tempo, ma questo ci ha costretti a ripensare ad alcuni problemi di rapporto tra collegialità e monocraticità all'interno del provvedimento. Rimane fermo che per il 2 gennaio 2000 noi dobbiamo avere un sistema organico, completo, omogeneo, che consenta di completare, iniziare, far proseguire e concludere i processi nella maniera più fisiologica possibile.

Cercando di mantenere la promessa che ho fatto di non ritornare su argomenti già ampiamente discussi nel corso della prima lettura del testo (per gli addetti ai lavori sarà sufficiente leggere i relativi resoconti stenografici), voglio segnalare alcuni aspetti sui quali si incentra il dibattito politico di questo momento storico-parlamentare.

Il Senato ha apportato al testo alcune modifiche che hanno un certo significato e qui alla Camera abbiamo introdotto altre modifiche che ne hanno un altro e che probabilmente costituiscono l'unico terreno possibile di contesa all'interno del quale non vi è alcuna preclusione in Commissione. I colleghi presenti mi daranno atto che nella relazione ho manifestato ampia apertura, raccogliendo tutte le indicazioni pervenute attraverso l'attività emendativa, sia pure molto sofferta, tanto che, cercando di unificare i principi più diffusi e più sentiti da parte dei componenti della Commissione giustizia, ho ritenuto doveroso proporre come relatore una serie di emendamenti che in qualche modo raccogliessero le esigenze più pregnanti e rendessero il dibattito non soltanto virtuale ma reale, al fine di un effettivo miglioramento del provvedimento.

Non so se ci siamo riusciti o meno, ma non sta a me dirlo; credo tuttavia che il punto sul quale possiamo aprire un dibattito riguardi la segnalazione di maggior sofferenza fatta da gruppi dell'opposizione e da enti esponenziali dell'avvocatura — e non soltanto dell'avvocatura — in relazione a quello che veniva lamentato come uno dei principali traumi presenti all'interno del testo. Mi riferisco ad una diversificazione di giudizio tra giudice collegiale e giudice monocratico che (secondo l'opinione dei critici raccolta dal Senato e che la Camera ha ritenuto di confermare) vedeva una specie di invasione di campo, cioè una sovraesposizione del giudice monocratico relativamente a reati la cui gravità forse avrebbe dovuto essere affidata alla ponderazione, allo scambio di idee e alla dialettica di un giudice collegiale.

Il Senato ha ritenuto addirittura di dimezzare il limite massimo della pena previsto nella legge di cui parliamo — che era già legge dello Stato — riducendo da venti a dieci anni la pena massima, con la possibilità di distribuire, sotto il profilo dell'affidamento al giudice monocratico, la decisione su una certa tipologia di reato.

Nelle due letture la Commissione ha fatto probabilmente di meglio: siamo scesi, infatti, in alcuni titoli di reato che per la loro dinamica non giustificavano un riferimento soltanto all'aspetto brutalmente quantitativo della pena; ne è venuta fuori una costruzione che è astrattamente migliorabile, ma che in qualche modo risponde ad un tessuto logico e che propone una soluzione che riesce a conciliare i costi processuali, l'esperienza del giudice monocratico vissuta fino ad oggi e la necessità di una ponderazione collegiale per i reati più gravi.

Non so se il mio possa essere considerato un intervento di tipo formale o se sarà necessaria la presentazione di una proposta emendativa: abbiamo una modifica del testo degli articoli 33-*bis* e 33-*ter* del codice di procedura penale. Essendovi stata una drastica riduzione *quoad poenam*, in termini di pena massima, da venti a dieci anni, non si è probabilmente tenuto conto che la logica della lettera c) dell'articolo 33 poteva essere comparabile soltanto con il testo precedente: infatti, per la maggior parte dei reati che venivano nominalmente attribuiti alla competenza della composizione collegiale è prevista una pena che supera i dieci anni; pertanto, non vi è più bisogno di indicarli nominativamente, in quanto sono già stati attribuiti prepotentemente di diritto al giudice, facendo riferimento soltanto alla pena. Mi farò carico, dunque, di sottoporre una proposta emendativa al Comitato dei nove per fare in modo che vi sia una razionalizzazione di tale imprecisione che, tutto sommato, potrebbe essere corretta in sede di coordinamento formale. È evidente, infatti, che se vi è un principio generale secondo cui tutti i reati per cui è prevista una pena che supera una certa quantificazione, vengono sottratti alla

competenza di un organo giudicante, specificare solo alcuni di quelli che superano tale quantificazione è un'imperfezione che non incide sull'interpretazione della legge. Questo è uno dei punti che la Commissione non ha ritenuto di modificare, se non nei termini da me riferiti e che, in qualche modo, risponde alle esigenze sollevate dalle camere penali, da parte della magistratura e dai componenti della Commissione giustizia ed, infine, raccolte dal Senato.

Un altro punto sul quale la Commissione giustizia della Camera è intervenuta in terza lettura è quello del calcolo della pena. Così come si sarebbe potuto interpretare alla luce della normativa che sarebbe residuata dalla doppia lettura, si poteva sollevare il dubbio — anzi, secondo me, la certezza — che la competenza dei reati facenti riferimento, in particolare, ai furti aggravati, sarebbe stata sottratta al giudice monocratico; in tal modo si sarebbe fatto un passo indietro rispetto all'attuale assetto pretorile; pertanto, la modifica della norma che fa riferimento ai criteri interpretativi di cui all'articolo 4 del codice di procedura penale ci consente di avere un'armonica visione ed una equa distribuzione delle competenze, così come era stata originariamente disegnata.

In concorso intellettuale con la Commissione — tranne, naturalmente, coloro che hanno ritenuto giusto dissentire — ho raccolto le richieste avanzate da parte di numerosi esponenti della magistratura — e non solo — a proposito di uno dei punti più controversi della questione; su tale punto, infatti, vi era la possibilità di scegliere una soluzione alternativa, in maniera altrettanto decorosa: mi riferisco ai discussi articoli 60 e 61, soprattutto con riferimento al punto in cui si stabiliva un limite temporale per la partecipazione alle udienze e all'ufficio delle indagini preliminari da parte del magistrato; si trattava di un'idea che rispondeva ad una logica sulla quale, in prima lettura, mi sono espresso — è giusto che qui lo ribadisca — in maniera favorevole. Si riteneva, cioè, che perdurare per un periodo eccessivo potesse portare a quei fenomeni di con-

tiguità intellettuale che eravamo chiamati a respingere; tanto che la prima stesura della norma partiva da una filosofia completamente rovesciata. Abbiamo avuto, poi, una serie di pentimenti intellettuali in corso d'opera, per cui abbiamo ricevuto le censure per non aver fatto quello che all'inizio ci era stato rimproverato di aver fatto. Comunque, il risultato è che a fronte di una difficoltà obiettiva — ecco perché abbiamo ritenuto di rispondere —, la quale però riguarda essenzialmente i modelli dei tribunali minori, cioè quelli con una consistenza inferiore alle venti unità, si sarebbero potuti determinare dei problemi. Ci è sembrato pertanto irragionevole non rispondere a quella esigenza e quindi abbiamo raddoppiato il termine.

A seguito dello scampanello minaccioso ed anche abbastanza perentorio del Presidente — contrariamente al garbo abituale —, mi rimetto alla relazione già svolta in prima lettura, facendo però presente che l'approvazione di questo provvedimento è assolutamente funzionale all'entrata a regime di tutta la normativa concernente lo snellimento del processo penale ed il funzionamento della « riforma delle riforme », quella del giudice unico, su cui tutti o quasi tutti ci siamo espressi favorevolmente in quest'aula.

**PRESIDENTE.** La ringrazio, onorevole Carotti: evidentemente riesco a dare espressività anche allo scampanello ... !

Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

**MARIANNA LI CALZI, Sottosegretario di Stato per la giustizia.** Signor Presidente, il testo licenziato dal Senato introduce alcune non secondarie innovazioni rispetto a quello approvato dalla Camera in prima lettura. Non si evidenziano, tuttavia, modifiche che incidano sulle linee ispiratrici del provvedimento. Le innovazioni, infatti, continuano a muovere il provvedimento in direzione del potenziamento delle garanzie nell'udienza preliminare e dell'incentivazione delle procedure per la definizione del giudizio che evitino comunque il ricorso al dibattimento. Per-

mane, dunque, la logica di un provvedimento che si inserisce in un più ampio quadro di interventi normativi già realizzati, ed in parte ancora da realizzare, finalizzati principalmente alla deflazione dei carichi oggi incombenti sul dibattimento.

L'esame del provvedimento licenziato dal Senato, tuttavia, potrebbe indurre a riflettere ulteriormente su alcune modifiche apportate: infatti, qualche problema applicativo potrebbe derivare dall'applicazione delle modifiche all'ordinamento giudiziario. I maggiori problemi sembrano riconducibili, al riguardo, alla previsione della rotazione triennale dei giudici svolgenti le funzioni di giudice per le indagini preliminari, nonché alla soppressione delle disposizioni introdotte dal decreto-legge n. 327 del 1989. Il Governo è favorevole a rivedere le innovazioni che possono comportare un rischio di paralisi dell'attività, specialmente per gli uffici di minori dimensioni, e a rivedere, altresì, quelle limitazioni che siano di ostacolo alla funzionalità dell'ufficio del GIP. Le disposizioni concernenti le modifiche all'ordinamento giudiziario sono, inoltre, strettamente connesse a quelle relative all'incompatibilità tra le funzioni di GIP e quelle di GUP. Le modifiche apportate sul tema sembrano estendere le ipotesi originariamente contenute nel provvedimento in esame, potendo aprire il campo anche ad un'interpretazione che praticamente porti all'incompatibilità che maturi nella stessa fase del procedimento (ossia, quella del dibattimento). Occorre, dunque, attentamente riflettere sull'opportunità di introdurre nell'ordinamento la previsione in base alla quale, ad esempio, il giudice del dibattimento che si sia pronunciato *de libertate* non possa più proseguire il giudizio (mi riferisco, tanto per intenderci, all'articolo 14).

Meritano certamente, poi, di essere esaminate in contesti omogenei le modifiche concernenti la sospensione condizionale della pena e l'oblazione.

Altre innovazioni introdotte nel processo penale, come emerso in Commissione, potrebbero effettivamente risolversi

in un inutile appesantimento procedurale, senza apportare un reale vantaggio in termini di garanzia per l'indagato e per l'imputato.

Il relatore ha certamente tenuto conto delle esigenze connesse al testo oggi sottoposto all'esame dell'Assemblea, elaborando correttivi di natura ordinamentale, sostanziale e processuale, nonché provvedendo al necessario coordinamento delle modifiche stesse.

Alla luce, quindi, delle ulteriori riflessioni della Commissione giustizia, il Governo esprime, in linea di massima, parere favorevole sul testo in esame, come emendato dalla Commissione, evidenziando l'urgenza di approvarlo in tempi rapidi, visto che si tratta di un provvedimento indispensabile per completare il quadro complessivo della riforma del sistema giustizia.

**PRESIDENTE.** Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Marino. Ne ha facoltà.

**GIOVANNI MARINO.** Onorevole Presidente, onorevole sottosegretario, al testo di legge approvato dalla Camera il 10 febbraio 1999 il Senato ha apportato una serie di modifiche che hanno suscitato nuove polemiche e perplessità.

Il provvedimento, necessario per l'entrata in vigore del giudice unico, per la parte penale, il 2 gennaio, è quindi ritornato alla Camera e la Commissione giustizia, pur in tempi assai ristretti, ha dovuto compiere un esame molto approfondito dopo vivaci, ma corrette ed elevate discussioni, proponendo modifiche ed emendamenti che, almeno in parte, sono stati accolti dal relatore, onorevole Carotti, il quale si è sottoposto ad una nuova e dura fatica, dimostrando, ancora una volta, molto equilibrio e grande acume giuridico, soprattutto nel raccogliere le proposte avanzate da vari gruppi, e cercando di arrivare ad una sintesi accettabile da tutti. Alcuni emendamenti hanno certamente migliorato il testo approvato dal Senato ed alcuni articoli sono stati opportunamente soppressi. Come dicevo, il confronto in Commissione, pur vivace, è

stato sempre corretto e lo spirito è stato sicuramente costruttivo.

Onorevoli colleghi, mi riservo di intervenire in maniera più approfondita in occasione dell'esame degli articoli, limitandomi ora a trattare solo alcuni aspetti salienti, pur essendo consapevole del fatto che, al momento dell'esame specifico dell'articolato, andrà chiarita nel miglior modo possibile la posizione assunta dai deputati del gruppo di Alleanza nazionale.

Esaminiamo alcuni punti fondamentali del testo di legge, come modificato dal Senato. Desidero innanzitutto richiamare l'attenzione dei colleghi sull'articolo 8, il quale stabilisce la validità degli atti compiuti dai procuratori legali, iscritti al relativo albo, in violazione dei limiti territoriali previsti dall'articolo 5 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni. Come i colleghi ricorderanno, prima che se ne abolissero le funzioni, i procuratori legali potevano esercitare in un ambito territoriale ristretto. Si rendeva pertanto necessaria una disposizione transitoria che facesse salvi determinati atti: per questo possiamo considerare positivamente quanto stabilito dall'articolo 8.

La Commissione giustizia della Camera ha opportunamente soppresso alcuni articoli del provvedimento: mi riferisco agli articoli 9, 10 e 11, relativi all'oblazione e alla sospensione condizionale della pena che stavano complicando o addirittura peggiorando le cose.

L'articolo 13 è molto importante ed è relativo alle disposizioni sull'attribuzione degli affari penali al tribunale in composizione collegiale o in composizione monocratica. Su tale questione il relatore, onorevole Carotti, si è soffermato sufficientemente nel suo intervento, svolgendo attente osservazioni. A me basta rilevare come la competenza del tribunale in composizione monocratica avesse destato forti perplessità e preoccupazioni per il fatto che in composizione monocratica potessero essere comminate pene fino a venti anni. Una durata esagerata della pena che, affidata alla decisione di un solo

uomo, per quanto illuminato ed equilibrato, rappresentava comunque un certo rischio per il cittadino; tale durata è stata opportunamente abbassata e quindi non sarà più possibile andare oltre i dieci anni.

È stato soppresso dalla Commissione l'articolo 14 concernente le incompatibilità.

È di un certo interesse l'articolo 20 che la Commissione ha esaminato attentamente per le sue conseguenze; in ogni caso riprenderemo l'esame di questo articolo, perché esso merita una particolare attenzione.

Con riferimento poi all'articolo 22 del provvedimento al nostro esame e, in particolare, alla parte concernente l'articolo 420-ter, debbo dire che si è confermato quanto la Camera aveva già stabilito in ordine all'impedimento del difensore. A tale riguardo vorrei sottolineare che si tratta di una norma opportuna perché fino ad oggi, quando si era dinanzi al giudice dell'udienza preliminare, si verificava qualcosa di strano: l'impedimento del difensore non veniva considerato. Nelle numerose ordinanze che abbiamo letto veniva scritto che l'articolo 468 del codice di procedura penale riguarda soltanto il dibattimento, dunque quando si è dinanzi al giudice per l'udienza preliminare la necessità che il cittadino abbia un difensore non sussiste più.

LUIGI SARACENI. Ma è coerente con la vostra concezione dell'udienza preliminare!

GIOVANNI MARINO. Il che era assurdo e si protraeva da troppo tempo: da dieci anni, in sostanza dall'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale. Tale anomalia viene così eliminata e noi salutiamo questo fatto con molto piacere.

Vorrei poi richiamare l'attenzione dei colleghi sull'articolo 27 concernente la notifica del decreto all'imputato contumace. In tale articolo era addirittura previsto l'obbligo della notifica — cosa manifestamente assurda — anche per colui

il quale, pur essendo stato presente nelle udienze precedenti, non lo era in quella della lettura del decreto. Si appesantiva così il già notevole lavoro delle cancellerie. Tale norma è stata opportunamente soppressa.

È stato mantenuto invece, nonostante qualche presa di posizione piuttosto netta da parte degli ambienti giudiziari, l'articolo 29 relativo al fascicolo per il dibattimento. Come si è formato fino ad oggi questo fascicolo? Il GUP si rivolgeva al cancelliere per la formazione di questo fascicolo sul quale, nel corso del dibattimento, sorgevano poi notevoli contestazioni. Ma sul punto il discorso cambia perché questa volta il giudice provvede alla formazione del fascicolo nel contraddittorio delle parti, per evitare eventuali future contestazioni. Una norma, questa, che a me pare molto interessante anche se può, per così dire, arrecare qualche particolare fastidio agli uffici allorché si dovrà procedere alla formazione del fascicolo.

L'articolo 30 riguarda i procedimenti speciali. Poco fa il relatore ha rilevato giustamente che parte del fallimento di questo codice è dovuta anche al fatto che troppi processi arrivano al dibattimento. Il ricorso al rito alternativo non avviene con la frequenza che si sperava, ora per un motivo ora per un altro. Cominciamo allora ad eliminare con il rito abbreviato la necessità del consenso del pubblico ministero che fino ad oggi è stato vincolante: se l'imputato chiedeva il rito abbreviato e il pubblico ministero si opponeva, il giudice doveva prendere atto della situazione e non poteva procedere oltre. Il discorso è ora completamente diverso e vi è una serie di articolazioni dell'iter che mi sembra molto opportuna.

Vi sono poi alcune disposizioni che riguardano il giudizio. L'articolo 41 può sembrare una norma di poco conto, ma non è vero. In base alla nostra esperienza quotidiana, fino ad oggi si è presentata la lista e si è disposta la citazione per il dibattimento. Se un avvocato presentava una lista di trenta testimoni ed un altro una lista di dieci, venivano tutti citati per

una determinata udienza. Il giorno dell'udienza l'aula veniva affollata da venti o trenta testimoni, pur nella consapevolezza che non sarebbe stato possibile ascoltarli. Se teniamo presente che in un'udienza del tribunale non si celebra mai un solo processo, ma ve ne sono sempre di più, possiamo immaginare quali complicazioni si siano fino ad oggi verificate. I testi rimanevano alle udienze fino ad ora tarda per sentirsi poi dire che la causa sarebbe stata rinviata ad altra data. La gente chiamata a testimoniare malediceva la giustizia. Ora, invece, si dà la possibilità al presidente di citare i testimoni in date precise in considerazione dell'importanza e della complessità del processo e ciò mi sembra molto opportuno.

Passiamo all'articolo 60 — procedo a grandi tappe perché l'ora non mi consente di tediarevi molto — che ha determinato le reazioni dell'associazione nazionale magistrati che ha sostenuto che le previsioni in esso contenute avrebbero complicato ulteriormente la situazione. Il gruppo di Alleanza nazionale ha presentato un emendamento soppressivo dell'articolo 60 perché ritiene che la regolamentazione di questa materia debba essere demandata interamente al Consiglio superiore della magistratura. Il nostro emendamento è stato respinto ma, se non erro, onorevole Carotti, su proposta del relatore si è operato un correttivo, elevando il termine da tre a sei anni e, se non si è raggiunto il migliore risultato, bisogna però riconoscere che qualche passo in avanti si è fatto.

Questi sono gli aspetti salienti del provvedimento; ve ne sono altri ma ne ho voluti indicare solo alcuni e, come dicevo, faremo ancora sentire la nostra voce nel seguito del dibattito.

A conclusione del mio intervento debbo osservare che, per assicurare il vero decollo della giustizia, non basta approvare le leggi, ma occorre provvedere a ben altro. È dei giorni scorsi il grido d'allarme, onorevole relatore e onorevoli colleghi, lanciato da alcuni magistrati. Cito le notizie più recenti: 77 giudici hanno denunciato di essere stati abbandonati dallo